



# PROVINCIA DI COSENZA

## STATUTO

Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 25 gennaio 2000 con Deliberazione n. 5.

### TITOLO I

#### Disposizioni generali

#### CAPO I

#### Art. 1

##### Identificazione e sede

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, in particolare dalla legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge n. 265/99, che ne determina le funzioni e dalle norme integrative del presente Statuto.
2. Essa ha sede alla Piazza XV Marzo n. 1 nel Comune di Cosenza.

#### Art. 2

##### Autonomia statutaria: definizione e ambiti

1. La Provincia, ente locale intermedio fra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo.
2. A tale fine, la Provincia gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. La Provincia esercita le funzioni ed i poteri previsti agli artt. 14 e 15 della legge 8.6.1990 n.142 e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi, alla realizzazione dei diritti di cittadinanza nonché alla promozione dello sviluppo della comunità provinciale ad essa conferiti e/o delegati dalla legge statale o regionale.
4. In conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita la Provincia promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti e Comunità locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costituzione di unioni sovranazionali.

#### Art. 3

##### Principi informativi

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Provincia di Cosenza informa la propria azione ai principi affermati nella Costituzione della Repubblica ed in particolare a quelli di:
  - a) tolleranza, solidarietà, giustizia intesi come fondamenti dell'ordinata convivenza civile;
  - b) pari dignità di ogni individuo;
  - c) lavoro come diritto della persona, dovere sociale e base dello sviluppo democratico della

comunità;

d) parità giuridica, effettiva eguaglianza di opportunità nella vita economica e sociale tra uomo e donna, secondo il principio dell'eguaglianza nella diversità.

e) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune, promuovendo ed assistendo la cultura dell'associazionismo e della collaborazione fra gli enti locali nella promozione di forme innovative ed efficienti nella gestione dei servizi pubblici locali e di sostegno allo sviluppo economico;

f) tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, archeologico ed artistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio, ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento degli equilibri ecologici;

g) sussidiarietà fra i livelli e le responsabilità dell'amministrazione provinciale e la società civile;

h) diritto all'informazione e partecipazione popolare.

2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, la Provincia svolge le sue funzioni ed i compiti di rilevanza sociale anche attraverso l'attribuzione di responsabilità pubbliche alla autonoma iniziativa dei cittadini ed alle loro formazioni sociali. A tale fine, nel soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della comunità, favorisce, secondo modalità disciplinate dal regolamento, in particolare, il volontariato civile, l'impegno individuale e di gruppo nella gestione delle strutture di servizio e nella promozione di un sistema solidaristico diffuso; adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione riconosce ed affida alla famiglia.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, in particolare, la Provincia:

a) concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro;

b) opera per rimuovere ogni forma di discriminazione e di emarginazione per il raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della comunità il pieno esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento ai soggetti più deboli;

c) valorizza libere forme associative che siano ispirate a principi di democraticità e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed alle forme di cooperazione sociale;

d) promuove il pluralismo associativo e valorizza, in particolare, la funzione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni, costituite senza scopi di lucro;

e) favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni ed organizzazioni alla formazione degli atti di indirizzo politico amministrativo;

f) garantisce la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso alle informazioni relative alle attività dell'ente;

g) compie ogni opportuna azione e attua le più opportune iniziative per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, la tutela dell'ambiente e la difesa e valorizzazione del territorio;

h) persegue la valorizzazione dei beni culturali e la tutela delle attività culturali locali nelle varie forme espressive;

i) promuove e assicura l'integrazione etnica e sociale degli immigrati, nel rispetto di ogni specifica identità culturale; favorisce la libera espressione della loro identità culturale e la partecipazione alla vita democratica della Provincia, in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti in tale ambito. Per realizzare tale finalità, sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini residenti sul

territorio provinciale di nazionalità non italiana, nei limiti stabiliti dalla legge.

l) favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a realizzare la piena attuazione dei diritti del cittadino;

m) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.

#### **Art. 4**

##### **Pari Opportunità**

1. La Provincia assicura il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10/4/1991 n. 125, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive.

2. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla normativa citata, l'Ente si avvarrà della Commissione Provinciale per le pari opportunità per le tematiche afferenti al territorio provinciale e del Comitato per le pari opportunità per le tematiche afferenti al contratto di lavoro, nonché della collaborazione della commissione Regionale per le pari opportunità.

3. Promuove, altresì, il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna per assicurare la presenza di entrambi i sessi, nella Giunta, negli Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti.

4. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne tutti gli atti provinciali di organizzazione assicurano ai dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

5. Con appositi regolamenti si disciplineranno la composizione, la nomina, i compiti ed il funzionamento della Commissione e del Comitato

#### **Art. 5**

##### **Tutela e valorizzazione delle minoranze etnico-linguistiche**

1. La Provincia promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese ed occitanica e delle altre minoranze etniche e linguistiche presenti nel suo territorio; favorisce l'insegnamento delle lingue nei luoghi ove esse sono in uso e tutte le iniziative culturali da parte dei singoli o delle associazioni.

2. La Provincia recepisce la legge nazionale che affida ad essa il compito di delimitare gli ambiti di applicazione della legge.

3. A tal fine sarà istituito apposito capitolo di spesa nel bilancio annuale di previsione.

#### **Art. 6**

##### **Principi relativi al metodo di governo**

1. Nel realizzare le proprie finalità, la Provincia:

- a) assume il metodo e gli strumenti della programmazione, alla cui determinazione concorre, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi statali e regionali, provvedendo alla specificazione e all'attuazione dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione e coordinando l'attività programmatica e gli strumenti di pianificazione dei Comuni;
- b) pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con i comuni e gli altri enti locali, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;
- c) riconosce il diritto dei cittadini a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche;
- d) ispira la propria azione politica e amministrativa ai criteri della buona amministrazione;
- e) conforma il proprio ordinamento e la propria attività politica ed amministrativa ai principi della separazione fra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa, della semplificazione amministrativa, del decentramento, della cooperazione istituzionale e della solidarietà, nonché ai principi generali sulla qualità dei servizi pubblici.

2. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione, provvede per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione, raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni ai fini della programmazione regionale, formula e adotta, con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni, anche attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale, riservati alle sue competenze dalle leggi statali e regionali.

3. La Provincia, quale soggetto della programmazione, partecipa, con proprie proposte, alla individuazione degli obiettivi ed alla formazione degli strumenti della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ed, in particolare:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, singoli o associati;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale;
- d) con il concorso dei comuni singoli o associati e delle comunità montane, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina indirizzi generali di assetto del territorio indicando le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione, le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi e riserve naturali.

## **Art. 7**

### **Stemma e Gonfalone**

1. La Provincia ha, come suo segno distintivo, lo stemma, riconosciuto con R.D. del 7/3/1938, e un gonfalone approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 3/6/1991.
2. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, nonché del salone di rappresentanza.
3. Distintivo del Presidente della Provincia, ai sensi di legge, è una fascia di colore azzurro con lo

stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portarsi a tracolla in occasione delle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione della Provincia a particolari iniziative di rilievo pubblico e istituzionale.

## **CAPO II**

### **Art. 8**

#### **Albo pretorio**

1. La Provincia ha l'Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e di tutti gli atti di amministrazione che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni.

### **Art. 9**

#### **Territorio**

1. La Provincia comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica ai sensi di legge.

2. Il territorio della Provincia è costituito dai Comuni di:

Cosenza, Comune Capoluogo

Acquaformosa, Acquappesa, Acri, Aiello Calabro, Aieta, Albidona, Alessandria del Carretto, Altilia, Altomonte, Amantea, Amendolara, Aprigliano, Belmonte, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bocchigliero, Bonifati, Buonvicino, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Cassano Ionio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castroregio, Castrovillari, Celico, Cellara, Cerchiara di Calabria, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Civita, Cleto, Colosimi, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Diamante, Dipignano, Domanico, Fagnano, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Frascineto, Fuscaldo, Grimaldi, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Lungobucco, Lungro, Luzzi, Maierà, Malito, Malvito, Mandatoriccio, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Panettieri, Paola, Papisidero, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rossano, Rota Greca, Rovito, San Basile, San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Fili, Sangineto, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Lucido, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Sant'Agata d'Esaro, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo la Costa, Saracena, Scala Coeli, Scalea, Scigliano, Serra d'Aiello, Serra Pedace, Spezzano Albanese, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Tortora, Trebisacce, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Villapiana, Zumpano.

3. Le eventuali modifiche del territorio provinciale sono apportate con legge dello Stato.

**TITOLO II**  
**Organi Istituzionali**

**CAPO I**

**Art. 10**

**Organi**

1. Sono organi della Provincia:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta
- d) il Presidente del Consiglio
- e) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

**Art. 11**

**Il Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico, sociale ed economico della Provincia ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Nel rispetto della distinzione dei ruoli fra maggioranza e opposizione, lo Statuto disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio ispirandosi al principio di tutela e di partecipazione delle minoranze consiliari nelle forme disciplinate dal Regolamento del Consiglio.
4. Il Regolamento del Consiglio di cui al comma 3 è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
5. Nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio nonché l'attività e l'esercizio delle funzioni secondo i seguenti principi direttivi:
  - a) autonomia funzionale, finanziaria ed organizzativa;
  - b) metodo della programmazione dei lavori;
  - c) disciplina delle modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte; disciplina del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, assicurando che in ogni caso sia garantita la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il Presidente della Provincia; disciplina dei casi di decadenza per la mancata partecipazione alla sedute e le relative procedure, deputate a garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative;
  - d) adeguata e preventiva informazione da parte del Presidente del Consiglio provinciale ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - e) garanzia delle minoranze mediante l'attribuzione alle opposizioni interne al Consiglio della

presidenza della commissione consiliare avente funzione di controllo e di garanzia;

f) rapidità ed efficienza dei procedimenti deliberativi nonché dei procedimenti di indirizzo, ispettivi e di controllo;

g) garanzie procedurali per l'esame e l'approvazione degli atti dovuti in base a disposizioni di legge e di statuto;

h) garanzie dello status degli amministratori locali nelle forme di legge.

6. Nell'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa stabilita con legge, il Regolamento del Consiglio disciplina altresì le modalità di gestione dei servizi, delle attrezzature, del personale e delle risorse finanziarie che con norme regolamentari la Provincia assegna al Consiglio provinciale per il relativo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti al suo interno.

## **Art. 12**

### **Elezione e composizione del Consiglio**

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovamento, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## **Art. 13**

### **Scioglimento del Consiglio**

1. Il Consiglio provinciale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

- quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché, per gravi motivi di ordine pubblico;

- quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'organo e dei servizi per le seguenti cause:

a) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente della Provincia;

b) dimissioni del Presidente della Provincia;

c) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia;

d) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

e) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui al comma precedente, lettera e), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché, lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio,

con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

## **Art. 14**

### **Prima seduta del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e si tiene entro 10 giorni dalla sua convocazione.
2. Essa è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio che avviene dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento.
3. La seduta relativa alla convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

## **Art. 15**

### **Sessioni consiliari e informazioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie
2. Le sessioni ordinarie sono quelle, nelle quali sono presentate al Consiglio le linee programmatiche del Presidente della Provincia relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e quelle nelle quali sono poste in discussione le proposte di deliberazioni, relative al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui sopra e termina con l'approvazione degli stessi.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente del Consiglio, oppure su richiesta del Presidente della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla Provincia inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare.
4. La riunione in sessione straordinaria deve tenersi entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della richiesta, di cui al comma precedente, al Presidente del Consiglio.
5. Possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di enti, associazioni, aziende, organizzazioni interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di parlare. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio anche fuori dalla sede provinciale. In relazione ad argomenti cui siano interessati anche uno o più comuni, il Presidente può promuovere, in accordo con i sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi consigli. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.
6. Il Presidente del Consiglio provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio secondo modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio. A tale fine, la documentazione relativa alle pratiche da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio è messa a disposizione dei consiglieri provinciali, nelle forme disciplinate dal Regolamento del Consiglio, almeno quattro giorni prima della seduta nel caso delle sessioni ordinarie e almeno due giorni prima della seduta nel caso delle sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
7. Le sedute del Consiglio vengono divulgate a mezzo di organi di informazione secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio.

## Art. 16

### Formazione ed approvazione delle linee programmatiche

1. Entro novanta giorni, a decorrere dalla data del suo avvenuto insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, presenta al Consiglio provinciale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il documento contenente le linee programmatiche caratterizzanti l'attività dell'amministrazione provinciale è definito in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. I singoli assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
4. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Presidente della Provincia tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalle comunità locali.
5. Le commissioni consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.
6. Il Consiglio può intervenire nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Presidente della Provincia.
7. Il Presidente della Provincia, la Giunta, il Consiglio ed i dirigenti delle strutture di massima dimensione adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, di indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al bilancio, agli atti di programmazione, ai piani e agli atti generali d'indirizzo, al piano esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione.
8. Il Presidente della Provincia, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
9. In sede di presentazione della relazione, il Presidente della Provincia può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:
  - a) con riferimento ad analitici rapporti dei dirigenti delle strutture di massima dimensione e del Direttore generale, ove previsto;
  - b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.
10. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte entro 30 giorni dalla loro presentazione da parte del Presidente della Provincia e le approva comunque non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale esse devono essere rese operative. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Presidente della Provincia e gli assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.
11. Il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini riepilogativi, lo stato di realizzazione delle linee programmatiche. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'approvazione del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.
12. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzo che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse

disponibili per l'ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti e agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi. Il documento fa riferimento ai programmi ed agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.

13. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.

14. La Giunta periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.

15. Anche al fine di garantire al Consiglio provinciale la possibilità di attivare le forme di controllo previste dalla legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge n. 265/1999 sono tempestivamente inviate alle commissioni consiliari e ai Presidenti dei Gruppi, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli atti programmatici e d'indirizzo adottati dal Consiglio in forza di quanto previsto dal presente articolo.

## **Art. 17**

### **Validità delle sedute del Consiglio**

1. Il Consiglio deve essere convocato dal suo Presidente, previa conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, con avviso scritto notificato mediante consegna da parte di messi provinciali a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio della Provincia e contenente, secondo le norme del regolamento, l'ordine del giorno degli argomenti da discutere e la data della prima e della seconda convocazione. La convocazione della sessione ordinaria è effettuata almeno cinque giorni prima del giorno fissato mentre la convocazione di quelle straordinarie almeno tre giorni prima del giorno fissato.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina le condizioni di validità delle sedute del Consiglio, prevedendo che in ogni caso debba essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Consiglio, senza computare ai fini di tale *quorum* il Presidente della Provincia.

3. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

## **Art. 18**

### **Astensione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui possono riscontrarsi interessi diretti o di loro congiunti ed affini fino al quarto grado non partecipando alla discussione ed al voto.

## **Art. 19**

### **Presidenza delle sedute consiliari**

1. Il Presidente dell'Assemblea deve garantire l'ordine dei lavori nel rispetto delle leggi e dei

regolamenti per la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2. Allo stesso, coadiuvato da due Consiglieri questori che sono nominati dal Consiglio successivamente alla elezione del presidente e dei due Vice Presidenti del Consiglio, è riservata la polizia delle adunanze.

## **Art. 20**

### **Ufficio della Presidenza del Consiglio**

1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, composta da:

- a) il Presidente del Consiglio;
- b) due Vice Presidenti del Consiglio, di cui uno vicario;
- c) due Consiglieri Segretari-Questori.

## **Art. 21**

### **Il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio provinciale, nella prima seduta, nel suo seno e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con voto segreto, subito dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento.

2. I due Vice Presidenti del Consiglio e i due Segretari-Questori sono eletti con due successive votazioni separate, e con voto segreto limitato ad un solo nominativo in modo da garantire che uno dei due Vice Presidenti e uno dei due Segretari-Questori siano espressione della minoranza.

3. Il Presidente del Consiglio nomina fra i due Vice Presidenti eletti, il Vicario che dovrà essere di espressione opposta alla coalizione che ha espresso il Presidente.

4. In caso di assenza del Presidente del Consiglio o di suo impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della l. n. 55/1990, come modificato dall'art. 1 della l. n. 16/1992., è sostituito nelle funzioni dai Vice Presidenti del Consiglio e in caso di assenza o di impedimento di questi dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2-*ter*, della l. n. 25 marzo 1993, n. 81.

5. I Vice Presidenti del Consiglio e i due Segretari-Questori sono eletti dal Consiglio con le stesse modalità previste dal presente articolo per l'elezione del Presidente.

6. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari-Questori del Consiglio possono essere revocati con le stesse modalità previste nel comma 2 per l'elezione, sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

## **Art. 22**

### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio Provinciale**

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, in conformità alle previsioni di legge, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

2. A tal fine, il Presidente del Consiglio:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) fissa l'ordine del giorno delle sedute e ne dirige e coordina l'attività. Nell'esercizio di tale funzione è coadiuvato, su sua richiesta, dai due Vice Presidenti e dai due Segretari-Questori;
- c) riceve gli atti di dimissione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri per il tramite della

Segreteria Generale.

d) coordina l'attività delle Commissioni Consiliari;

e) esercita le funzioni di polizia delle adunanze coadiuvato dai Segretari-Questori.

### **Art. 23**

#### **Votazione e funzionamento del Consiglio**

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo i casi previsti dalla legge. Le votazioni sono palesi; sono a scrutinio segreto solo quelle concernenti persone.

2. Il regolamento determina le modalità per le votazioni ed il funzionamento del Consiglio.

### **Art. 24**

#### **Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio devono essere affisse all'Albo Pretorio ai sensi della legge e del presente Statuto.

2. Esse diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 142/90.

### **Art. 25**

#### **Verbalizzazione delle sedute**

1. I lavori delle sedute consiliari sono verbalizzati.

2. Il regolamento disciplina e stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento delle richieste dei Consiglieri.

### **Art. 26**

#### **Competenze del Consiglio**

1) Il Consiglio ha competenze sui seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, il regolamento del Consiglio, i regolamenti sulle forme della partecipazione politica e di attuazione della legge n. 241/90, della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzione ad esso espressamente riservata dalla legge;
- n) la disciplina per l'adesione ad iniziative, a rilevanza almeno provinciale, promosse da cittadini singoli o associati, istituzioni, consorzi, società, nei settori economico, turistico, sociale, culturale e sportivo secondo le modalità da prevedere in apposito regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.
- o) la convalida degli eletti, la surroga, la supplenza dei Consiglieri provinciali, l'approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente, la presa d'atto della presentazione delle dimissioni del Presidente, la pronuncia di decadenza del Presidente e dei Consiglieri, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio e dei Questori e la presa d'atto delle loro dimissioni.
2. Le deliberazioni sui relativi atti non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio entro 60 giorni.

## **Art. 27**

### **Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano l'intera Provincia.
2. Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.
3. I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. I Consiglieri hanno inoltre diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle aziende ed enti dalla stessa dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Ai Consiglieri sono assicurate apposite strutture per l'occasionale permanenza in sede dovuta ad impegni inerenti alla carica durante l'intera giornata.
6. E' prevista per ciascun Consigliere una assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato nei limiti e nei termini della Carta Europea delle Autonomie Locali e in conformità all'art. 26, comma 5, della l. n. 265/1999.
7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio.

## **Art. 28**

## **Dimissioni e decadenza dei Consiglieri**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Consiglio per il tramite del Segretario Generale e sono assunte immediatamente al protocollo della Provincia nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, ai sensi di legge; non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.
2. I consiglieri decadono dalla carica di consigliere provinciale in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio. Gli stessi possono comunque far valere le cause giustificative dell'assenza, che sono presentate al Presidente del Consiglio, il quale ne dà comunicazione al primo Consiglio utile.

### **Art. 29**

#### **Surroga e supplenza dei Consiglieri provinciali**

1. Nel consiglio provinciale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che segue immediatamente l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1

### **Art. 30**

#### **Indennità e rimborsi**

1. Ai Consiglieri sono dovuti il rimborso delle spese e sono attribuiti i gettoni di presenza o l'indennità, per la loro attività istituzionale, il cui ammontare è determinato dal Consiglio sulla base della legge vigente.
2. Ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 23 della legge n° 265/99, i Consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

### **Art. 31**

#### **Assistenza giudiziaria**

1. La Provincia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Presidente che si trovano implicati in conseguenza di fatti e di atti collegati all'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

### **Art. 32**

#### **Gruppi consiliari**

1. Nella prima seduta, successivamente alla convalida, i Consiglieri si costituiscono in Gruppi con una dichiarazione di adesione sottoscritta, da consegnare al Presidente dell'Assemblea che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.
2. Un gruppo può essere composto anche da un Consigliere a condizione che rappresenti una lista

che ha ottenuto un solo seggio.

3. Un Consigliere, che si dissocia dal gruppo di appartenenza, può formare o aderire al gruppo misto. Nel caso in cui due o più Consiglieri aderiscono ad una formazione politica legalmente costituita a livello nazionale possono formare un Gruppo.

4. Qualora un partito si sciogla, i Consiglieri eletti in quella lista che aderiscono ad una formazione politica legalmente costituita a livello nazionale, possono formare Gruppo.

5. È assicurata a ciascun gruppo consiliare, per l'espletamento delle proprie funzioni, la disponibilità di idoneo ufficio, idonea dotazione tecnologica ed adeguato contributo di funzionamento, da prevedere in bilancio tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

6. È costituita la conferenza dei Presidenti di gruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, cui compete di convocarla, ed assistita dal Segretario Generale o un suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione.

7. Il Regolamento del Consiglio disciplinerà quanto previsto dal presente articolo.

### **Art. 33**

#### **Commissioni consiliari permanenti**

1. Le commissioni sono composte da consiglieri provinciali nominati con provvedimento del Consiglio Provinciale su designazione dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, con voto palese.

2. Il regolamento del Consiglio determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti costituite in modo che ciascuna corrisponda a un settore organico di materie individuato sulla base della struttura organizzativa della Provincia. Il medesimo regolamento disciplina le modalità di elezione del Presidente e del Vice Presidente delle commissioni.

3. Il regolamento stabilisce i criteri per assicurare il rispetto della proporzionalità dei gruppi consiliari in seno alle commissioni; disciplina l'attività e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Il Presidente della Provincia e i componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesto il dovere, di partecipare alle sedute delle commissioni.

5. Le Commissioni consiliari possono disporre l'audizione di dirigenti della Provincia, delle Istituzioni e delle Aziende speciali, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazioni di volontariato.

6. Alle commissioni consiliari permanenti spetta di esaminare preventivamente, e per ambiti di competenze, le proposte di deliberazione presentate al Consiglio ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

7. Spetta altresì alle commissioni consiliari permanenti, di ciò investite dal Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato di attuazione di piani, di programmi generali e di programmi settoriali, per riferirne al Consiglio, ed ogni altro compito loro assegnato dallo Statuto o dal regolamento.

### **Art. 34**

#### **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio può avvalersi di commissioni speciali nominate per lo studio e la conoscenza di problemi determinati su argomenti di particolare interesse per l'attività dell'Amministrazione

Provinciale.

2. Le norme per la composizione, le attribuzioni ed i compiti sono disciplinati con deliberazione consiliare.

### **Art. 35**

#### **Commissioni di indagine**

1. Il Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sulle attività dell'Amministrazione.

2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati con deliberazione consiliare.

3. La presidenza delle commissioni istituite a sensi del presente articolo compete, in base allo Statuto, a consiglieri appartenenti alle minoranze.

### **Art. 36**

#### **Potestà regolamentare**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, la Provincia adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni con deliberazioni consiliari e con deliberazioni della Giunta in conformità alle competenze stabilite dalla l. 142/90, dalla l. 127/97 e dalla l. 265/99.

### **Art. 37**

#### **Elezione del Presidente della Provincia**

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 81 del 25/3/93, ed è membro del Consiglio provinciale.

### **Art. 38**

#### **Nomina della Giunta**

1. I componenti della Giunta Provinciale sono nominati dal Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, previo accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, tra cui il Vice Presidente, con proprio atto e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

### **Art. 39**

#### **Incompatibilità tra Consiglieri Provinciali ed Assessori**

1. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere provinciale.

2. Qualora un Consigliere provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati

rappresentanti della Provincia.

#### **Art. 40**

##### **Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione .
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente la funzione vicaria è affidata all'Assessore più anziano di età.

#### **Art. 41**

##### **Incompatibilità**

1. La legge disciplina le cause di incompatibilità per le elezioni alla carica di Presidente, Vice Presidente ed Assessore Provinciale.

### **CAPO II**

#### **Art. 42**

##### **La Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta provinciale è composta rispettivamente dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di assessori determinato dal Presidente in misura non inferiore ad 8 (otto) e non superiore a 12 (dodici).
3. Il Presidente della Provincia può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. La decadenza dei singoli assessori, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dalla Giunta provinciale su proposta del Presidente della Provincia, che ne dà comunicazione al Consiglio.
5. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Presidente della Provincia, sono irrevocabili e producono ogni effetto di legge qualora, entro il termine di dieci giorni dalla loro acquisizione al protocollo della Provincia, il Presidente non le respinga; indi le comunica al Consiglio provinciale. Qualora le dimissioni vengano respinte, la loro reiterazione entro cinque giorni produce effetti immediati dalla data della protocollazione.

#### **Art. 43**

##### **Dipartimenti**

1. La Giunta informa i suoi lavori al metodo della collegialità ed è organizzata in dipartimenti secondo modalità disciplinate con proprio regolamento.
2. Le deleghe sono di norma accorpate per funzioni e compiti omogenei.

#### **Art. 44**

##### **Durata e decadenza della Giunta**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
2. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia

#### **Art. 45**

##### **Cessazione degli Assessori**

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.

#### **Art. 46**

##### **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio il Segretario Generale ne riferisce al Prefetto per quanto di competenza.

#### **Art. 47**

##### **Competenze della Giunta**

1. La Giunta norma, attraverso l'adozione di atti formali amministrativi, quanto necessario per il compimento dell'azione amministrativa dell'Ente, attraverso la definizione del modello di organizzazione della sua struttura e la predisposizione dei programmi di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
2. La Giunta esamina le proposte del Direttore Generale per la predisposizione degli strumenti di bilancio e, verificata la corrispondenza di tali proposte con il programma di governo, le presenta al Consiglio per l'approvazione unitamente ad una propria relazione previsionale e programmatica. Il Regolamento disciplina le fasi di processo di tale attività.
3. La Giunta assume la responsabilità dell'esercizio gestionale annuale attraverso la predisposizione di una analitica relazione di accompagnamento degli strumenti di rendicontazione.
4. La Giunta coadiuva il Presidente nella predisposizione delle comunicazioni periodiche al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi dell'Ente.
5. I singoli Assessori, nell'esercizio delle deleghe loro affidate, valutano il monitoraggio attivato dal Direttore Generale sullo stato di attuazione e la qualità dei risultati dei programmi di gestione dell'Ente; e, d'intesa con il Direttore Generale, sottopongono alla Giunta proposte in tempo reale per recuperare gli eventuali scostamenti che dovessero presentarsi, in sede attuativa dei programmi del PEG, tra obiettivi fissati e risultati attesi.
6. La Giunta assicura il conseguimento dei compiti ad essa riservati dalla legge ordinaria e dal

presente Statuto attraverso l'adozione di:

- a) regolamenti di organizzazione;
- b) regolamenti contabili;
- c) misure di impulso, con tale termine riferendosi alla fissazione di atti di indirizzo e di criteri generali di riferimento. Le misure di impulso devono essere formalizzate in specifiche deliberazioni amministrative, e costituiscono fonte giuridica dell'azione amministrativa locale;
- d) misure di organizzazione, attraverso la fissazione di criteri direttivi ai quali dovranno attenersi i responsabili dell'attuazione dei programmi dell'Ente nell'espletamento dei compiti loro affidati. Le misure di organizzazione devono essere formalizzate in specifiche deliberazioni amministrative; costituiscono fonte giuridica dell'azione amministrativa locale ed il loro contenuto deve acquisire in via preventiva l'adesione del Direttore Generale. Le misure di organizzazione possono essere adottate anche su proposta del Direttore Generale.

7. La Giunta, anche su proposta del Direttore Generale, adotta all'inizio di ogni anno, unitamente al PEG, una deliberazione contenente norme di semplificazione amministrativa dei processi e dei procedimenti gestionali, nonché dei rapporti con le popolazioni amministrative e con gli enti locali operanti sul territorio provinciale.

8. Gli Assessori possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari come referenti, senza diritto di voto.

## **Art. 48**

### **Convocazione della Giunta**

1. La Giunta Provinciale, si riunisce su convocazione del Presidente o di chi lo sostituisce con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da far pervenire agli Assessori almeno dodici ore prima, anche presso l'ufficio dell'Assessore.

2. La Giunta, in caso d'urgenza, può essere riunita, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.

## **Art. 49**

### **Modalità di deliberazione**

1. Le sedute della Giunta provinciale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti.

2. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Possono essere pubbliche per decisione della Giunta stessa.

5. La Giunta può assumere deliberazioni d'urgenza solo nei casi previsti dalla legge.

## **CAPO III**

### **Art. 50**

#### **Poteri del Presidente**

1. Il Presidente della Provincia è responsabile di fronte ai cittadini che rappresenta, ed ai quali risponde per l'effetto del mandato di rappresentanza diretto del quale è portatore, del governo

dell'area vasta identificata dalle soglie territoriali della provincia.

2. Nell'esercizio dell'attività di governo di cui al precedente comma i poteri del Presidente trovano limite solo nella legge e nel presente Statuto. L'esercizio di detti poteri opera, in via generale, in tre direzioni:

a) *istituzionale*, per la tutela dei diritti di autonomia ordinamentale e di sviluppo del territorio nei rapporti con le istituzioni statali e con l'Ente Regione;

b) *amministrativa*, per la tutela dei diritti dei cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione e nella soddisfazione delle legittime aspettative di crescita civile, sociale ed economica. Componente strategica di tale attività di tutela è il sostegno amministrativo, tecnico ed operativo, dato agli enti locali della provincia ed alle loro articolazioni associative;

c) *organizzativa*, per dare efficienza al funzionamento dell'Ente e così favorire la qualità e l'intensità dei servizi erogati, nonché il compimento di interventi strutturali a tutela e sviluppo del territorio servito.

3. Il Presidente esercita i propri poteri avvalendosi, ove l'oggetto dell'obiettivo da conseguire lo renda opportuno, del metodo della concertazione con gli enti locali e con le forze sociali.

4. Gli atti emanati dal Presidente assumono la forma di decreto o di ordinanza, a seconda della natura dell'atto, e sulla base delle competenze allo stesso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. L'esercizio del potere di nomina e di revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, è esercitato nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera n) della Legge n° 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'esercizio del potere di nomina e di revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché l'attribuzione degli incarichi dirigenziali deve tenere conto di quanto disposto in materia dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

## **Art. 51**

### **Giuramento**

1. 1. Il Presidente della Provincia, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio provinciale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione repubblicana.

## **Art. 52**

### **Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal vicepresidente.

2. Le dimissioni presentate dal Presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Presidente del Consiglio per il tramite del Segretario Generale. In tal caso, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente

della Provincia nonché della rispettiva Giunta.

### **Art. 53**

#### **Divieto di incarichi e consulenze**

1. Al Presidente della Provincia nonché agli Assessori Provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia stessa.

### **Art. 54**

#### **Rapporti con il Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente della Provincia nella sua qualità di capo dell'Amministrazione e di responsabile dell'attuazione del programma di governo, mantiene costanti rapporti con il Presidente del Consiglio, nel rispetto dei regolamenti e dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio.

2. Il Presidente può affidare al Presidente del Consiglio, agli Assessori o a singoli Consiglieri, la rappresentanza esterna dell'Ente in specifiche manifestazioni o occasioni di incontro con le popolazioni amministrare.

### **Art. 55**

#### **Risorse attribuite al Presidente**

1. Il Presidente della Provincia si avvale per l'esercizio dei propri compiti di risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi disciplina il funzionamento degli uffici istituiti per il conseguimento di specifici obiettivi e posti alle dirette dipendenze della Presidenza, nonché la collocazione negli strumenti di bilancio delle conseguenti poste contabili.

## **TITOLO III**

### **Funzioni e programmazione**

#### **CAPO I**

### **Art. 56**

#### **Funzioni**

1. La Provincia svolge le funzioni amministrative di interesse provinciale sia sull'intero territorio che su ampie zone intercomunali nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo

degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi sanitari di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali.

2. La Provincia, inoltre, svolge ogni altra funzione conferita dalle leggi dello Stato e della Regione

3. La Provincia, inoltre, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico produttivo, commerciale e turistico sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. La gestione di tale attività ed opere avviene attraverso le forme previste nel presente statuto e la legge per la gestione dei servizi pubblici.

## **CAPO II**

### **Art. 57**

#### **Programmazione**

1. La Provincia, nell'ambito dei compiti di programmazione ad essa assegnati dalla legge, si prefigge:

a) di raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai Comuni al fine di concorrere alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) di concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale;

c) di formulare ed adottare, con riferimento agli obiettivi ed alle previsioni del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali di carattere generale e settoriale con promozione del coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

### **Art. 58**

#### **Assetto del territorio**

1. La Provincia predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento e, nel rispetto delle competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio ed in particolare indica:

a) le diverse destinazioni del territorio sulla base delle vocazioni locali;

b) la localizzazione di massima delle infrastrutture più importanti e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica forestale, la sistemazione del suolo e la regimazione delle acque;

d) la individuazione delle aree per istituire parchi o riserve naturali.

## **Art. 59**

### **Interventi in campi di interesse locale**

1. La Provincia di intesa ed in collaborazione con i Comuni, su base programmatica, promuove e coordina attività di interesse locale e realizza opere con particolare riferimento al settore culturale e ambientale, che considera preminenti, economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale e sportivo.
2. In particolare la Provincia tutela e valorizza le caratteristiche storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, dove esistono ricchi patrimoni naturali e culturali di rilevanza internazionale.
3. La gestione delle attività promosse e realizzate avviene attraverso le forme previste dalla legge e dal presente statuto.

## **Art. 60**

### **Coordinamento e pianificazione territoriale**

1. La Provincia, ai fini di cui all'art. 58 dello Statuto e col rispetto dell'art. 15 della Legge n° 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni;
  - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;
  - c) formula ed adotta, rispetto alle previsioni di tali piani, propri programmi pluriennali a carattere generale e settoriale, promuovendo tale direzione il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni.
2. I programmi pluriennali ed il piano territoriale di coordinamento devono essere trasmessi alla Regione, al fine di accertare la debita conformità agli indirizzi regionali di programmazione sociale ed economica del territorio.

## **TITOLO IV**

### **Ripartizione territoriale**

## **Art. 61**

### **Circondari**

1. Sono istituiti i Circondari Provinciali quali organi di decentramento amministrativo, i cui confini sono indicati nell'apposito regolamento dei Circondari.
2. Il Circondario comprende l'intero territorio di più comuni caratterizzati da un livello di omogeneità geografica ed economico-sociale tale da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione di attività amministrativa di livello sovracomunale, per l'erogazione di servizi, per la programmazione di zona in funzione di quella provinciale e per il concreto esercizio delle diverse forme di partecipazione previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nell'individuazione dei circondari la Provincia valuta l'ampiezza e la natura del territorio, l'entità della popolazione residente, il patrimonio di infrastrutture e servizi esistenti, la vocazione economica

dell'area e la sua storia.

## **Art. 62**

### **Decentramento e funzionalità dei Circondari**

1. Nel rispetto della disciplina regionale in materia di circondario, con apposito regolamento è disciplinata l'istituzione dell'Assemblea dei sindaci del Circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.
2. L'Assemblea dei Sindaci esprime il proprio parere sui principali atti di programmazione della Provincia, nei casi e nei modi individuati dall'apposito regolamento per il funzionamento dei circondari.
3. Con il medesimo regolamento è disciplinata la nomina del Presidente del Circondario, che è indicato a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei sindaci fra i componenti dei consigli comunali dei comuni appartenenti ai circondari.
4. Il Presidente del Circondario svolge funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.
5. Al Presidente del Circondario si applicano le disposizioni in materia di *status* del Presidente del Consiglio del Comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.
6. Il Consiglio provinciale, sentiti i Comuni interessati, individua i singoli circondari e ne determina compiti ed organizzazione.
7. Il Consiglio provinciale può procedere alla revisione degli ambiti territoriali dei circondari, anche su iniziativa di uno dei comuni il cui territorio è parte del Circondario. La proposta di revisione degli ambiti territoriali deve essere sottoposta alla preventiva consultazione di tutti i comuni interessati.
8. I Circondari costituiscono enti territoriali di decentramento di funzioni e compiti amministrativi della Provincia anche per favorire, nel rispetto delle leggi regionali, il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture amministrative locali.
9. Il funzionamento dei circondari è assicurato da idoneo decentramento di uffici e servizi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che provvede a disciplinare le modalità di funzionamento dei servizi e degli uffici decentrati.
10. Il numero dei circondari, l'elenco dei comuni facenti parte dei circondari, la dotazione organica e l'istituzione di uffici e servizi, la natura e la competenza degli stessi in materia amministrativa e tecnica, è determinata con deliberazione del Consiglio provinciale. La gestione amministrativa è assicurata, ai sensi di legge e del presente Statuto, nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli organi burocratici.

## **TITOLO V**

### **Uffici Provinciali e Personale**

#### **CAPO I**

### **Art. 63**

#### **Il modello organizzatorio Finalità**

1. Attraverso la definizione del modello organizzatorio della propria struttura l'Ente consegue l'obiettivo di:
  - a) razionalizzare il funzionamento degli uffici, strutturandoli con il metodo della cultura del risultato;

- b) realizzare il più ampio decentramento sul territorio della presenza amministrativa dell'Ente;
  - c) creare, ove possibile, rapporti endo-organizzativi tra gli uffici dell'Amministrazione Provinciale e quelli degli enti locali della provincia, così da favorire lo sviluppo di sistemi di ottimizzazione strutturale a vantaggio di tutte le comunità locali provinciali;
  - d) dare il massimo di visibilità, e di responsabilità, ai responsabili dell'attuazione dei programmi dell'Ente ed ai responsabili della attuazione dei conseguenti procedimenti amministrativi;
  - e) realizzare significative economie di scala attraverso un uso moderno e manageriale delle risorse organizzative.
2. Il modello organizzativo dell'Ente è predisposto ed approvato dalla Giunta che ne verifica periodicamente la validità.

## **Art. 64**

### **Ordinamento degli uffici e dei servizi. Principi e criteri direttivi**

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformità al presente Statuto, l'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia è disciplinato secondo apposito regolamento che si ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e ai principi di professionalità e di responsabilità.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al comma 1 disciplina le modalità ed i criteri organizzativi, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto della disciplina fissata in materia dall'art. 36 del d.lgs. 29/93 così come successive modifiche ed integrazioni
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio provinciale.
4. Nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al comma 1 conosce i limiti derivanti dalle proprie esigenze di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
5. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono stabilite le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, l'articolazione per aree funzionali omogenee distinte in strutture organizzative di massima dimensione, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, ove previsto, e gli organi amministrativi, nonché il ricorso a strutture trasversali o di *staff* intersettoriali.
6. Le strutture amministrative di massima dimensione, identificate nel numero e nelle funzioni dal regolamento di cui al comma 1, sono affidate alla responsabilità di dirigenti di ruolo in servizio o assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi di legge e del presente Statuto, che rispondono dell'insieme delle attività interne al settore.
7. Il regolamento di cui al comma 1 si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, al direttore generale, ove previsto, e ai Dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
8. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, la Provincia recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi

collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. In particolare, la Provincia provvede a dare tempestiva attuazione al nuovo ordinamento professionale, assicurando il rispetto della normativa contrattuale in materia di classificazione del personale e di nuovo inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione, di progressione verticale nel sistema di classificazione, di progressione economica all'interno della categoria, il nuovo regime in materia di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato, nel rispetto delle procedure di concertazione con le rappresentanze sindacali per la definizione dei criteri generali per la relativa disciplina.

## **Art. 65**

### **Disciplina dello Status del Personale**

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Provincia sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto dei limiti posti per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate dal d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La disciplina organizzativa degli uffici e del personale della Provincia si uniforma ai principi contenuti nel presente Statuto, nel rispetto della disciplina posta dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale e della dirigenza regioni-autonomie locali in materia di disciplina giuridica e trattamento economico.
3. La Provincia, previa intesa con le organizzazioni sindacali sulle linee di indirizzo generale, promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale ed assicurare l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento da parte del medesimo.
4. Nel disciplinare l'organizzazione degli uffici la Provincia promuove la responsabilizzazione e la collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa e favorisce la flessibilità nell'organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione e, qualora necessario, fra questa ed altre amministrazioni.
5. Oltre al criterio della flessibilità, la gestione operativa del personale è ispirata a criteri di garanzia della parità e della pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, al criterio di priorità nell'impiego flessibile del personale a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della L. 266/1991.
6. L'inquadramento nel sistema di classificazione del personale stabilito nel nuovo ordinamento professionale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa della Provincia. L'inquadramento riconosce un livello di professionalità ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative o la collocazione in posizione gerarchica-mente sovraordinata ad altri operatori.
7. Ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto del nuovo ordinamento professionale del personale del comparto regioni-autonomie locali, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria del nuovo ordinamento professionale, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro. Nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2-4 dell'art. 56 del decreto legislativo 29/93 così come modificato ed integrato, l'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo.

## **Art. 66**

### **Provvedimenti disciplinari**

1. La responsabilità disciplinare del personale sarà giudicata secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato le cui modalità, inserite in apposito regolamento, prevederanno le relative sanzioni, il procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio nel rispetto dell'art. 59 del d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa contrattuale del personale del comparto regioni-autonomie locali.
2. Per i dipendenti provinciali resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
3. Le sanzioni disciplinari sono impugnabili davanti al Collegio di Conciliazione di cui all'art. 69 bis del d.lgs. 29/93 nel testo vigente. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 e 7 della legge 300/70.

## **CAPO II**

### **Art. 67**

#### **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. La nomina ha durata corrispondente a quella del Presidente della Provincia che lo ha nominato; può essere revocato con provvedimento del Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, per violazione dei doveri di ufficio.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge.
3. Il Segretario Generale:
  - a) presta consulenza giuridico-amministrativa agli organi della Provincia, ai singoli consiglieri e agli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
  - b) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive, rispettivamente, insieme al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale;
  - c) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Presidente della Provincia, a quelle esterne;
  - d) riceve le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni di Giunta;
  - e) riceve le richieste di trasmissione al Difensore civico delle deliberazioni di Giunta e del Consiglio su richiesta di un quarto dei consiglieri provinciali;
  - f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando il Presidente della Provincia nomina il Direttore Generale.
4. Il Segretario Generale presiede l'ufficio provinciale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Presidente della Provincia, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia,
5. Il Segretario Generale roga i contratti della Provincia, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o

conferitagli dal Presidente della Provincia.

## **Art. 68**

### **Il Vice Segretario**

1. La Provincia istituisce il Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Le modalità di copertura del posto sono demandate al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

## **Art. 69**

### **Attribuzioni e responsabilità dei dirigenti**

1. I dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo le norme dell'apposito regolamento, coordinano lo svolgimento delle attività interne della struttura amministrativa e sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi e dei programmi individuati dagli organi di governo della Provincia e della loro realizzazione in termini di correttezza amministrativa e di efficienza in relazione ai risultati e rendimenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. Gli stessi concorrono, su richiesta del Presidente della Provincia e degli assessori di competenza, con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale di competenza del Consiglio provinciale e alla definizione dei progetti attuativi di competenza della Giunta provinciale.
2. In conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e secondo modalità stabilite dal regolamento sulla dirigenza, i dirigenti esercitano le funzioni attribuite in autonomia e ne sono responsabili ai sensi di legge e nelle forme del presente statuto e del regolamento sulla dirigenza.
3. I dirigenti sono tenuti annualmente a formulare un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo della Provincia. Tale programma viene approvato dalla Giunta provinciale e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, periodici consuntivi delle attività svolte.
4. I dirigenti ed i funzionari responsabili delle varie unità operative rispondono in piena autonomia del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, assumendo tutte le funzioni nel rispetto dell'art. 51 della legge 142/90 comma 3° e del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ai dirigenti competono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici della Provincia, tra i quali, in particolare, secondo le modalità previste dal presente Statuto:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara;
  - b) la presidenza delle commissioni di concorso;
  - c) la responsabilità delle procedure dell'appalto;
  - d) la responsabilità delle procedure di concorso;
  - e) la stipula dei contratti;

- f) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- g) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- h) la responsabilità di gestione ed esecuzione di tutti gli atti derivanti da applicazione o di leggi o di regolamenti ed atti deliberativi esecutivi;
- i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri stabiliti per legge dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- l) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- m) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Provincia.

## **Art. 70**

### **Il Direttore Generale**

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, può nominare il Direttore generale, al di fuori della dotazione organica dell'Ente e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, sovrintendendo alla gestione dell'Ente e perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
3. Al Direttore generale compete in particolare la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 40 del d.lgs. n. 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3, al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e comunque nel rispetto delle relative competenze, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario generale.
5. Il Direttore generale, sentiti i dirigenti delle diverse strutture di massima dimensione dell'Ente, riesamina annualmente l'assetto organizzativo della Provincia e la distribuzione della dotazione organica del personale, proponendo alla Giunta provinciale e al Presidente della Provincia eventuali proposte di riorganizzazione amministrativa.
6. Il Presidente della Provincia, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, disciplina, in conformità all'ordinamento della Provincia e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti fra il Segretario generale ed il Direttore generale.
7. Il Direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, anche al di fuori delle ipotesi di revoca degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 73 dello Statuto.

## **Art. 71**

### **Provvedimenti degli organi di gestione**

1. Gli atti provvedimenti degli organi di gestione hanno la forma delle Determinazioni.

## **Art. 72**

## Affidamento e revoca degli incarichi di dirigenza

1. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta provinciale, con provvedimento motivato, attribuisce la responsabilità di direzione delle strutture di massima dimensione, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nelle linee programmatiche del Presidente della Provincia; su indicazione dei dirigenti nomina i responsabili delle restanti unità organizzative.
2. Con il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è disciplinata la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge e dallo Statuto.
3. Con il Regolamento del Consiglio è disciplinata la costituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni proprie, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi.
4. Gli uffici di cui al comma 2 sono costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
5. L'attribuzione della responsabilità di direzione dell'ufficio di *staff* al Presidente del Consiglio provinciale, da parte del Presidente della Provincia avviene su proposta del Segretario generale, sentita la Commissione Affari istituzionali del Consiglio provinciale.
6. La responsabilità di direzione di unità amministrative di massima dimensione o di area funzionale è attribuita a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, secondo modalità disciplinate dal regolamento sulla dirigenza.
7. Con atto scritto e motivato del Presidente della Provincia, i dirigenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e delle garanzie assicurate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali, secondo modalità disciplinate dal regolamento, possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico:
  - a) in caso di inosservanza delle direttive del Presidente della Provincia e degli assessori di riferimento;
  - b) in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione;
  - c) per responsabilità particolarmente gravi o reiterate;
8. Il regolamento della dirigenza disciplina i casi in cui i dirigenti possono delegare funzioni ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti nonché il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse.
9. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, che ne individua presupposti, condizioni e modalità, può provvedere alla copertura di uffici dirigenziali mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dal profilo professionale da coprire.
10. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 9, di norma, l'incarico non può eccedere la durata di cinque anni ma può essere rinnovato eccezionalmente e con deliberazione motivata, qualora il Presidente della Provincia riscontri il permanere delle condizioni che ne determinarono l'originaria determinazione. È comunque esclusa ogni forma di tacita proroga del contratto alla scadenza.
11. Al dirigente assunto a tempo determinato si applica il trattamento normativo previsto per il corrispondente dirigente di ruolo, ove compatibile. Fatte salve le condizioni stabilite nel contratto, la cessazione del rapporto di lavoro avviene per le stesse cause e secondo le modalità previste per il dirigente di ruolo, oltre che per scadenza del contratto.
12. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri enti, ai sensi di legge, la Provincia può

promuovere la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere di interesse sovracomunali.

13. La copertura temporanea dei posti di qualifica dirigenziale può avere luogo con decreto del Presidente della Provincia, valutata la professionalità in relazione al posto da ricoprire, prima tra i dipendenti e, in mancanza di questi, tra professionisti esterni selezionati come da regolamento ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90 e del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Con questi ultimi sarà stipulato un contratto a termine di diritto privato. Tale incarico potrà cessare con provvedimento motivato del Presidente in riferimento al mancato conseguimento degli obiettivi.

### **Art. 73**

#### **Collaborazioni esterne**

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce i criteri per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo gli obiettivi individuati dal Presidente dell'Ente.
2. La Giunta approva lo schema di convenzione in cui sono fissate le modalità, la durata ed il compenso.
3. Il Presidente della Provincia, con proprio decreto, sentito il Segretario generale, procede al conferimento dell'incarico di collaborazione.

### **CAPO III**

#### **Art. 74**

#### **Responsabilità civile degli amministratori e dei dipendenti**

1. Gli Amministratori ed i dipendenti che per inosservanza di un dovere d'ufficio connesso all'esercizio delle loro funzioni cagionino, mediante violazione di diritti, un danno ingiusto per comportamento doloso o colposo sono tenuti al risarcimento personalmente.
2. Il danno può investire sia gli interessi della Pubblica Amministrazione che gli interessi dei terzi.
3. Gli Amministratori ed i dipendenti autori del fatto dannoso sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 (cinque) anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti di Organi Collegiali dell'Ente, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto.
6. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
7. Ove la Provincia corrisponda ad un terzo l'ammontare di un danno, si rivale contro il responsabile del fatto dannoso.
8. Sono fatte salve le eventuali azioni penali e/o disciplinari.
9. Il Segretario Generale, i Dirigenti ed i Responsabili di uffici, che vengono a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto dei subordinati, di fatti che diano luogo a responsabilità, sono tenuti a farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicandone gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dell'ammontare dei danni.

### **Art. 75**

## **Responsabilità amministrativa-contabile degli amministratori e dei dipendenti**

1. Gli amministratori ed i dipendenti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, se nell'esercizio delle funzioni loro assegnate dalle leggi e dai regolamenti cagionano un danno all'Amministrazione, che si concreta in una diminuzione patrimoniale dovuta ad una minore entrata, o per aver imputato all'Ente una maggiore spesa.
2. L'evento dannoso deve essere sempre ricondotto ad un comportamento doloso o colposo.
3. La competenza ad esercitare l'azione di responsabilità è del Procuratore Generale della Corte dei Conti.
4. Incorrono nella responsabilità contabile i funzionari che abbiano maneggio di pubblico denaro e di beni dell'Ente.
5. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni e non si estende agli eredi.
6. È fatta salva l'eventuale azione o penale o disciplinare.

### **Art. 76**

#### **Responsabilità del procedimento**

1. Il Segretario Generale, il Capo Settore, i Dirigenti di Servizi, i Funzionari preposti alle Unità Operative sono responsabili, ai sensi di legge, ognuno per quanto di competenza, dell'istruttoria delle deliberazioni.
2. Il dirigente ha il compito di definire le priorità, di stabilire le metodologie generali, di gestire gli aspetti comuni a tutte le strutture di livello inferiore, di individuare il responsabile del procedimento, di valutare i risultati.
3. Il Dirigente del Servizio o Unità avente competenza nella materia relativa ad un determinato procedimento, ha il compito di organizzare l'attività specifica per la soluzione della pratica, definendo parametri tecnici ed operativi.
4. Il responsabile del procedimento ha la competenza di tutte le fasi dell'operazione.
5. Ciascun procedimento amministrativo, ai sensi della l. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuito alla competenza di un unico soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale. A tal fine, il dirigente di ciascun settore provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla struttura di propria competenza la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, ad ogni effetto di legge, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente della struttura cui è riferita l'unità organizzativa competente in materia.

## **TITOLO VI**

### **Finanza e contabilità**

#### **CAPO I**

##### **Art. 77**

#### **La disciplina della gestione - I principi**

1. La Giunta sovrintende alla disciplina della gestione avendo come obiettivo l'assetto omogeneo del

territorio amministrato e l'elevazione socio – economica delle popolazioni servite.

2. L'obiettivo di cui al precedente comma deve essere conseguito informando la gestione ai sottoindicati principi

a) *efficienza*, con tale termine intendendo una organizzazione dei processi gestionali in grado di operare con velocità operativa, con completezza funzionale e con capacità di recuperare in tempo reale gli eventuali scostamenti rispetto ai tempi programmati per il conseguimento degli obiettivi fissati,

b) *efficacia*, con tale termine intendendo l'incardinamento dell'azione amministrativa alla cultura del risultato, onde corrispondere al massimo livello alla soddisfazione della domanda istituzionale ed amministrativa avanzata rispettivamente dagli enti locali operanti sul territorio provinciale e dai cittadini delle rispettive comunità locali,

c) *semplicità amministrativa*, con tale termine intendendo il drastico abbattimento dei formalismi burocratici ed una facilità di approccio con i procedimenti amministrativi attraverso i quali l'amministrazione provinciale realizza i propri programmi,

d) *ottimizzazione delle risorse disponibili*, con tale termine intendendo la capacità di elevare la produttività dei singoli fattori costitutivi della gestione, recuperandone economicità attraverso un utilizzo integrato ed ottimale delle loro potenzialità operative,

e) *trasparenza*, con tale termine intendendo l'assunzione dell'informazione e della comunicazione a supporto permanente del rapporto tra l'Amministrazione ed i cittadini amministrati in ordine al compimento dell'azione amministrativa,

f) *partecipazione*, con tale termine intendendo il coinvolgimento diretto delle presenze istituzionali amministrative operanti sul territorio provinciale in tutte le fasi del compimento dell'azione amministrativa,

g) *decentramento istituzionale*, con tale termine intendendo un operare per ambiti territoriali ottimali, anche prevedendo forme istituzionali di decentramento amministrativo e funzionale,

h) *integrazione amministrativa*, con tale termine intendendo la elevazione a sistema territoriale dei processi di integrazione delle politiche e dei piani di sviluppo sul territorio provinciale.

3. In materia di disciplina della gestione la Giunta opera per impulso del Presidente e con piena autonomia decisionale, informando il Consiglio del proprio operato in sede di rendicontazione della gestione attraverso apposito paragrafo inserito nella relazione di accompagnamento dei conti consuntivi.

## **Art. 78**

### **Autonomia finanziaria**

1. L'ordinamento della finanza della Provincia è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia è titolare di autonomia impositiva e finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti provinciali e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. La Provincia è, altresì, titolare della potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3. La Provincia ha un  
servizio di tesoreria, disciplinato ai sensi della legge vigente e del Regolamento di Contabilità.

## **Art. 79**

### **Entrate**

1. La finanza della Provincia è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici provinciali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per la comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge la Provincia istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. La Regione assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate:

- a) per la realizzazione del piano regionale di sviluppo;
- b) per la realizzazione dei programmi d'investimento.
- c) per le funzioni conferite e delegate in attuazione della l. n. 59/1997 e dei relativi decreti legislativi di attuazione.

5. I piani suddetti, che non prevedono la copertura finanziaria in questione, sono da ritenersi illegittimi.

## **Art. 80**

### **Gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al conto consuntivo è allegata una Relazione illustrativa della Giunta provinciale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendete il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. La Giunta Provinciale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Art. 81**

### **Uscite**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Provincia delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il bilancio è corredato di una Relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata paria quello della regione.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, art. 55, della legge 8/6/1990, n. 142.
4. L'Ente è tenuto ad osservare l'obbligo dell'equilibrio gestionale del bilancio.
5. A tal fine, all'atto della predisposizione dello schema di bilancio ed in tutte le fasi successive di esecuzione dello stesso, l'Ufficio di Ragioneria dovrà garantire la costante coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelle delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
6. Una eventuale violazione di detto obbligo determina la responsabilità di cui agli artt. 72 e 73 del presente Statuto.

## **Art. 82**

### **Servizio di tesoreria**

1. La Provincia ha un servizio di Tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione di tutte le entrate versate in base ad ordini di incasso e liste di carico del concessionario del servizio;
  - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c) il pagamento delle rate di ammortamento mutui e dei contributi previdenziali ai sensi della legge 8/1/1979 n. 3.
1. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59 legge n. 142/90 e da apposita convenzione.

## **TITOLO VII**

### **Controllo**

#### **CAPO I**

### **Art. 83**

#### **Collegio dei revisori**

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro previsto all'art. 1 del decreto legislativo 27.01.1992 n. 88. Possono essere nominati coloro che, avendone i requisiti, a seguito di avviso pubblico, facciano pervenire domanda

e curriculum personale a norma di Regolamento. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Nel triennio non possono assumere altri incarichi analoghi presso altri enti locali.

2. Si applicano per i singoli componenti il Collegio le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 102 del D.Lgvo n° 77/95 e successive modificazioni.

3. Il Collegio dei Revisori assume la natura di organo interno dell'Ente ed i componenti sono revocabili per inadempienza e per gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.

4. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni di cui all'art. 105 del D. Lgvo n° 77/95.

5. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, nonché di avvalersi della sede e delle attrezzature e della collaborazione della struttura burocratica.

6. Per i componenti del Collegio è fissato un compenso la cui entità sarà determinata nella delibera di nomina, a sensi di legge.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio in occasione della discussione del bilancio preventivo, consuntivo ed alle relative variazioni ed alle riunioni di Consiglio, di Giunta, ogni qual volta o il Presidente dell'Amministrazione o i Presidenti delle Commissioni Consiliari ritengono opportuno invitarlo alle sedute di Consiglio, Giunta e Commissione.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, secondo le modalità del presente Statuto e dei Regolamenti.

#### **Art. 84**

##### **Controlli Interni**

1. Il Regolamento di contabilità disciplina le forme di controllo di gestione.

2. Con apposito regolamento è disciplinata la costituzione ed il funzionamento del nucleo interno di valutazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto Legislativo n° 268/99.

### **TITOLO VIII**

#### **Servizi pubblici provinciali**

##### **CAPO I**

#### **Art. 85**

##### **Servizi pubblici provinciali**

1. La Provincia può assumere la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva alla gestione con diritto di privata.

#### **Art. 86**

##### **Gestione diretta dei servizi pubblici**

1. Il Consiglio delibera l'assunzione dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

- b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione dovranno essere indicati i principi di cui all'art. 3 del D.P.R. 1/10/1986 n. 902 e successive integrazioni o modificazioni.
3. Qualora alla costituzione della S.p.A. partecipino più Enti Locali il potere di nomina degli amministratori e dei sindaci di rispettiva competenza è esercitato secondo gli accordi intercorsi e deliberati dai Consigli a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Provincia sono scelti tra soggetti esterni al Consiglio Provinciale in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Provinciale, che abbiano una notoria e specifica competenza tecnica ed amministrativa.
5. La durata del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. e della stessa società per azioni sono fissate nell'atto costitutivo ai sensi della legge in uno alle attribuzioni ed alle competenze.

## **Art. 87**

### **Partecipazione a S.p.A. o aziende**

1. La Provincia può partecipare, con deliberazione del Consiglio, a S.p.A. o Aziende promosse da altri soggetti pubblici o privati.

## **CAPO II**

### **Art. 88**

#### **Aziende speciali ed istituzioni**

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di Aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, di cui approva lo Statuto.
2. Il Consiglio può, altresì, deliberare la costituzione di istituzioni, organismi, dotati di solo autonomia gestionale.
3. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
- a) Il Consiglio di Amministrazione, di non più di otto componenti e comunque in numero pari, nominati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fuori dal proprio seno, tra coloro che posseggono i requisiti di eleggibilità a Consigliere Provinciale, una specifica notoria competenza tecnica ed amministrativa. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente con proprio atto motivato;
  - b) il Presidente, in possesso degli stessi requisiti richiesti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Presidente della Provincia con proprio atto separato;
  - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, o incaricato temporaneamente tra i dirigenti dell'Ente nelle more di copertura del relativo posto.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri

- regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.
5. Il capitale di dotazione è conferito dalla Provincia che determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
  6. Il personale da assegnare può essere scelto tra i dipendenti della Provincia o assunto dall'esterno ai sensi di legge.
  7. Le attribuzioni degli organi e le competenze del Direttore e del personale dipendente sono fissate dai rispettivi regolamenti.
  8. I Consigli di amministrazione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Provinciale ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
  9. La votazione per la nomina del Presidente ed il Consiglio di Amministrazione avviene con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei votanti.
  10. Lo Statuto delle aziende speciali deve prevedere un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

## **TITOLO IX**

### **Associazione e cooperazione**

#### **CAPO I**

##### **Art. 89**

#### **Convenzioni**

1. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, può deliberare apposita convenzione con Comuni, amministrazioni statali, Regioni, altri enti pubblici e privati, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono obbligatoriamente stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni fra gli enti convenzionati, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### **CAPO II**

##### **Art. 90**

#### **Consorzi**

1. La Provincia può costituire Consorzi o partecipare alla costituzione di essi con Comuni o altri soggetti pubblici o privati per la gestione associata di servizi e di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e per la gestione dei servizi sociali. Agli stessi si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità, al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. I Consigli degli Enti consorziati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio, che deve prevedere i suoi fini, la durata, l'organizzazione e la partecipazione finanziaria degli enti consorziati, l'obbligo, a carico del Consorzio, di conformarsi alle previsioni della

legislazione statale in materia di diritto di accesso e di tutela dei dati personali nonché di trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali dell'ente consortile.

3. Il Presidente o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile, che è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

4. L'assemblea consortile elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto, il quale, in materia di nomine e di competenze degli organi consortili, si conforma alle disposizioni dell'art. 32, comma II, lettera *n* e dell'art. 36, commi 5, 5 *bis* e 5 *ter*, della l. 142/90, così come modificato ed integrato.

5. La Provincia si adegnerà alle norme fissate dalla legge dello Stato per l'eventuale costituzione di Consorzi obbligatori.

### **CAPO III**

#### **Art. 91**

##### **Accordi di programma**

1. Il Presidente della Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi, per la loro definizione ed attuazione che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata dello stesso ente e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. L'accordo può essere finalizzato, altresì, alla predisposizione di programmi d'intervento nelle materie di prevalente interesse provinciale.

2. L'accordo può essere promosso dal Presidente anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati.

3. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze degli enti consorziati.

4. Al fine di verificare la possibilità dell'accordo il Presidente convoca una conferenza di tutti gli Enti interessati. La conferenza potrà svolgere compiti istruttori e, previo consenso delle amministrazioni interessate, funzioni decisionali.

5. L'accordo, che consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Consiglio Provinciale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e della Provincia.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione provinciale e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma del presente articolo. L'approvazione dell'accordo di programma comporta, secondo la legge, la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La disciplina e la vigilanza sugli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8/6/1990 n. 142 si applica a tutte le opere, interventi o programmi di intervento di competenza della Provincia.

### **TITOLO X**

#### **Partecipazione**

##### **CAPO I**

## **Art. 92**

### **Consultazione popolare**

1. La Provincia favorisce, nelle forme ritenute più idonee, forme di consultazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali e dei circondari sulle materie di loro interesse e su quelle di esclusiva competenza dell'Ente.
2. La Provincia, inoltre, favorisce forme di consultazione degli studenti, anche in età inferiore a diciotto anni, purché iscritti ad istituti scolastici di secondo grado o ad università, su materie di loro specifico interesse, con le modalità e nei limiti stabiliti da apposito Regolamento.

## **Art. 93**

### **Istanze, petizioni e proposte**

1. Le istanze e le petizioni dei cittadini singoli o associati, finalizzate a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per materia.
2. Il Presidente e la Giunta provinciale rispondono in modo motivato alle istanze ed alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito presso la Segreteria dell'amministrazione provinciale.
3. Chiunque, anche se non cittadino italiano e non residente nel territorio provinciale può rivolgersi in forma collettiva all'amministrazione provinciale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse o per esporre esigenze di natura collettiva.
4. La petizione è inoltrata al Presidente della Provincia, con la sottoscrizione in calce ad un testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Nel caso in cui la petizione sia stata sottoscritta da almeno mille cittadini di età superiore a sedici anni, residenti nel territorio della Provincia, il Consiglio la discute entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria della Provincia.
6. Mille cittadini della Provincia che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, ciascun Consiglio Comunale o di Comunità Montana o di Consorzi di Comuni, i Presidenti di Circondari possono presentare proposte di deliberazioni su argomenti attinenti l'attività amministrativa della Provincia. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere del Segretario provinciale e dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, alle commissioni consiliari competenti per materia, le quali, sentiti eventualmente i proponenti o una loro rappresentanza, adottano in via formale le proprie determinazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
7. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma precedente non è ammessa per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio, per i provvedimenti tributari e di bilancio, per la materia attinente al personale dell'Ente e la designazione e nomina di rappresentanti; né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Provinciale.

## **Art. 94**

### **Albo associazioni e consulte permanenti**

1. La Provincia riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. A tal fine istituisce l'Albo delle Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni per richiedere pareri consultivi, rilievi e proposte sulla propria attività.

3. L'Albo è istituito con deliberazione del Consiglio ed è oggetto di verifica annuale.
4. Sono inserite nell'Albo le associazioni che ne facciano richiesta.
5. È previsto un Albo per ogni Circondario.
6. La Provincia, per specifiche materie, istituisce apposite Consulte Permanenti.
7. In particolare la Provincia istituisce Consulte per: la cultura e la scuola, l'ambiente, la programmazione, lo sviluppo economico ed il lavoro, i problemi giovanili.
8. La costituzione ed il funzionamento delle Consulte sono disciplinate da apposito regolamento.

### **Art. 95**

#### **Conferenza permanente Provincia-Comuni-Comunità Montane**

1. È istituita la Conferenza permanente Provincia - Comuni - Comunità Montane le cui funzioni e attività sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Della conferenza fanno parte il Presidente dell'Amministrazione o suo delegato, i Presidenti del Gruppo o loro delegati, i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti delle Comunità Montane.
3. La Conferenza può articolarsi a livello di circondario.

### **CAPO II**

#### **Art. 96**

#### **Referendum**

1. I referendum possono essere promossi su materie di interesse provinciale, dal Consiglio Provinciale o su iniziativa di Consigli Comunali che rappresentino almeno 1/15 (unquindicesimo) del corpo elettorale della Provincia, o da cittadini elettori in numero di quindicimila.
2. Possono essere indetti anche referendum circondariali su materie di interesse locale.
3. In tal caso l'iniziativa è assunta dal Consiglio Provinciale o da Consigli Comunali che rappresentino 1/15 (unquindicesimo) del corpo elettorale circondariale o da 1/15 (unquindicesimo) dei cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario.
4. Sono escluse dal referendum le seguenti materie: revisione dello Statuto e dei Regolamenti approvati dal Consiglio e dalla Giunta, tributi locali e tariffe, tasse, bilancio e mutui, espropriazioni, designazioni e nomine, piano territoriale di coordinamento.
5. I quesiti referendari, che devono essere di immediata comprensione in modo da non ingenerare dubbi interpretativi da parte dell'elettore, devono essere presentati sotto forma di articoli e devono riguardare esclusivamente materie di interesse locale.
6. L'ammissibilità è valutata da una Commissione di garanti costituita da un Magistrato in pensione, dal Segretario Generale Provinciale e dal Segretario Generale del Comune Capoluogo o loro delegati.
7. L'indizione è demandata al Presidente previa deliberazione del Consiglio. È vietato riproporre referendum per la stessa materia, se non siano trascorsi almeno 5 anni dall'ultima consultazione. Il referendum non potrà svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
8. Nell'ipotesi di adozione da parte del Consiglio di provvedimento che si adegui alla proposta referendaria, le operazioni sono sospese.

9. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

## **Art. 97**

### **Effetti del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi, altrimenti è dichiarato respinto.
2. Il Presidente, ultimate le operazioni referendarie ne proclama il risultato ed è tenuto a convocare apposita riunione di Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione, per procedere alla discussione sull'esito del referendum.
3. Il Consiglio provinciale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni della consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali.
5. Nel caso in cui la proposta abrogativa sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio provinciale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti.

## **Art. 98**

### **Diritto di accesso dei cittadini**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. I cittadini hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti previsti dalla legge.
3. È istituito un ufficio Relazioni con il pubblico al fine di assicurare ai cittadini l'esercizio del diritto di cui al presente articolo ed in attuazione della legge n. 241 del 07/08/1990 e secondo le previsioni dell'art. 12 del decreto legislativo 29/93, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di esercizio dell'ufficio di cui al comma 3.
5. La Provincia assicura con misure idonee, stabilite da apposito regolamento, la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali secondo le previsioni della l. n. 675/1996 e relativi decreti legislativi di attuazione.

## **Art. 99**

### **Diritto di informazione**

1. La Provincia, al fine di assicurarne la conoscenza, provvede, attraverso gli organi di informazione, alla pubblicazione di tutti gli atti assunti ed alla divulgazione delle sedute di Consiglio.
2. E' istituito il Bollettino Provinciale di Informazione.

## **Art. 100**

### **Diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Fatta salva la tutela del segreto, della riservatezza e del buon andamento dell'amministrazione, conformemente alle previsioni della legge. n. 241/1990 e di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi o costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno diritto di intervenire nel procedimento e di esercitare il diritto di accesso agli atti istruttori, mediante visione ed estrazione di copia, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli stessi, entro il termine di giorni sei dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente, possono richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo di attesa per l'esito di un procedimento in corso che lo riguardi, in quanto si tratti di soggetto nei confronti del quale il provvedimento è destinato a produrre un pregiudizio o che per legge debba intervenire oppure abbia determinato l'avvio del procedimento stesso.
3. L'interessato o gli interessati hanno il diritto di ricevere dall'amministrazione risposta scritta, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, a domande motivate sul corretto svolgimento del procedimento, sia da un punto di vista strettamente formale, sia per quanto riguarda l'osservanza o l'esatta applicazione delle norme legislative, statutarie e regolamentari, che disciplinano le singole fattispecie.
4. Gli stessi possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento.
5. Nel corso del procedimento e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri, anche mediante audizioni personali, il cui esito deve essere verbalizzato.
6. Gli interessati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso un proprio rappresentante.
7. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della l. 241/90; in caso affermativo, deve inviare all'interveniente una comunicazione contenente le informazioni di avvio del procedimento; in caso negativo, deve comunicare, motivando adeguatamente, le ragioni ostative all'intervento.
8. I dirigenti e i responsabili dei procedimenti, senza pregiudizio di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludere accordi con i soggetti intervenuti nei procedimenti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

## **TITOLO XI**

### **Difensore civico**

#### **CAPO I**

#### **Art. 101**

##### **Ufficio del difensore civico**

1. È istituito l'ufficio del difensore civico, affidato ad uno o più componenti, in quest'ultimo caso con numero pari a quello dei circondari; esso svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon

andamento dell'Amministrazione Pro-vinciale, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore Civico, inoltre, svolge la funzione del controllo degli atti amministrativi e delle deliberazioni nei limiti delle illegittimità denunciate ove un quarto dei consiglieri provinciali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni riguardano appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

3. Qualora il difensore civico ritiene che la deliberazione sottoposta al suo controllo sia illegittima ne dà comunicazione, entro quindici giorni dalla richiesta, a seconda dall'atto sottoposto al controllo, al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale non ritengono di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

## **Art. 102**

### **Elezione**

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti elettorali attivi e passivi.
2. In caso di più componenti la scelta di ciascuno avverrà tra i cittadini residenti nei rispettivi circondari.
3. L'elezione ha luogo allo scadere del diciottesimo mese successivo all'ultima elezione del Consiglio Provinciale, senza tener conto, per tale computo, di eventuale scioglimenti del Consiglio stesso successivi all'inizio di decorrenza del termine, in unica votazione, a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Provinciale, con la maggioranza dei due-terzi dei consiglieri nelle prime due votazioni e con i tre quinti nelle successive.

## **Art. 103**

### **Durata dell'incarico, ineleggibilità, incompatibilità e revoca**

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.
2. Non può essere eletto chi è stato candidato alle elezioni regionali, provinciali e comunali immediatamente precedenti all'incarico.
3. L'ufficio è incompatibile con le cariche di parlamentare, consigliere regionale, provinciale e comunale, circoscrizionale e delle comunità montane, con gli incarichi di partito con rappresentanza esterna a livello provinciale nonché di componenti i consigli di amministrazioni di aziende e società a partecipazione pubblica locale, Comitato Regionale di controllo e Sezioni, inoltre con l'esercizio di qualsiasi impiego pubblico locale.
4. Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazione del Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. La revoca è proposta da almeno un terzo dei Consiglieri, deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi ed è votata per appello nominale.
5. In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale.

## **Art. 104**

### **Funzioni**

1. Il difensore civico si avvale dell'apparato dell'Ente per lo svolgimento delle funzioni e può chiedere atti e documenti senza limiti di segreti d'ufficio.
2. Ha l'obbligo di mantenere il segreto sulle notizie ricevute in ragione della carica, nonché di riferire all'autorità giudiziaria su ogni atto che si possa configurare come reato e di segnalare alla Corte dei Conti ogni ipotesi comportante responsabilità a carico di amministratori e di incaricati di pubblico servizio. Ha inoltre il dovere di riferire al Consiglio sull'attività svolta formulando eventuali proposte.
3. La Provincia può stipulare con uno o più comuni apposita convenzione, che preveda l'estensione delle funzioni del Difensore Civico provinciale o circondariale anche agli atti delle singole amministrazioni comunali convenzionate.
4. La Provincia contribuisce a tale convenzione assumendo le relative spese.

## **Art. 105**

### **Mezzi dell'ufficio**

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, il personale ed idonei strumenti per lo svolgimento delle funzioni.
2. Al difensore civico spettano l'indennità di missione delle spese forzose stabilite dalla legislazione vigente per gli amministratori.

## **TITOLO XII**

### **Beni pubblici provinciali**

#### **CAPO I**

## **Art. 106**

### **Amministrazione**

1. Il dirigente del settore competente alla gestione del patrimonio cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali della Provincia e ne è responsabile.
2. Il Presidente o suo delegato, il Segretario Generale sovrintendono all'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti e scritture relative.

## **Art. 107**

### **Demanio e patrimonio indisponibile**

1. I beni demaniali e del patrimonio indisponibile, individuati a norma di legge, possono essere concessi in uso, con deliberazione di Giunta, previo pagamento di un canone fissato nella delibera di concessione in base a criteri determinati con idoneo Regolamento.

## **Art. 108**

### **Patrimonio**

1. I beni patrimoniali, di norma, possono essere dati in fitto.
2. Possono essere ceduti in proprietà, qualora non se ne ravvisi alcuna pubblica utilità accertata con deliberazione consiliare.

### **Art. 109**

#### **Gestione**

1. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, fitti, lasciti, donazioni, riscossione di crediti, devono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o reinvestiti nel miglioramento o accrescimento dei beni provinciali.
2. L'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni è deliberato dal Consiglio, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge, ove richiesta.

## **TITOLO XIII**

### **Contratti**

#### **CAPO I**

### **Art. 110**

#### Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipula dei contratti è preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il responsabile del procedimento di spesa, nell'espletamento della procedura, si conforma a quanto previsto dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

### **Art. 111**

#### **Mutui**

1. La Provincia, per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, può assumere mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti all'uopo autorizzati dalla legge.

## **TITOLO XIV**

### **Norme finali**

#### **CAPO I**

### **Art. 112**

## **Adozione regolamenti**

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto deve essere deliberato il Regolamento del Consiglio Provinciale ed entro sei mesi il Regolamento dei Circondari.
2. Tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e disciplina dei contratti, devono essere deliberati entro il termine di sei mesi dall'adozione del Regolamento del Consiglio Provinciale, salvo proroga motivata.

### **Art. 113**

#### **Pubblicità delle spese elettorali**

1. Il candidato entro il termine di dieci giorni dalla scadenza della data di presentazione delle liste è tenuto a presentare preventiva dichiarazione delle spese elettorali presso la Segreteria Generale dell'Ente.
2. Il rendiconto delle spese dovrà essere presentato a cura del candidato entro dieci giorni dalla proclamazione, salvo quanto stabilito dalla legge.

## **CAPO II**

### **Art. 114**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi.
2. Il Presidente invia lo Statuto, munito degli estremi del controllo e della pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla sua affissione all'Albo pretorio della Provincia
4. La dichiarazione di entrata in vigore è apposta in calce all'originale dal Segretario Generale della Provincia.
5. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

## **CAPO III**

### **Art. 115**

#### **Disposizioni finali**

1. Il Consiglio Provinciale delibera le modifiche del presente Statuto in attuazione del disposto di cui all'art. 4 della legge n° 142/90, come modificato ed integrato.
2. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione

del nuovo.